



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **128/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. AMARITI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. GENNARO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:

In via preliminare: - Accertare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello statuto per violazione di legge, in specie dell'art. 838 bis c.p.c.; - Dichiarare tale clausola nulla e priva di qualsivoglia effetto;

In via principale: - Accertare e dichiarare l'inadempimento dello *Controparte_2*
[...] in persona del suo amministratore e legale rappresentante signor *CP_I*, di quanto previsto dagli artt. 9, 11, 12 e 16 dello statuto, per non aver trasmesso alla odierna attrice formale convocazione delle assemblee sociali, non aver fornito la documentazione statutariamente prevista al fine di accertare il corretto riparto degli utili tra i soci, non aver fornito il prospetto della situazione patrimoniale ed economica allo scioglimento del rapporto sociale, non aver consegnato la liquidazione statutariamente prevista;

- Condannare il signor *CP_I* a risarcire il danno all'odierna attrice, nella somma di euro 10.000,00= equitativamente determinata, o la diversa somma di giustizia, per l'impedimento causato alla signora *Pt_I* nel godimento dei propri diritti sociali, nonché la somma da determinarsi a seguito dell'attività istruttoria data dalla differenza tra quanto effettivamente spettante all'odierna attrice alla luce dei rendiconti e dei relativi prospetti, nonché di quanto spettante quale liquidazione della quota sociale, e quanto invece materialmente versato dallo Studio associato infermieristico *CP_2*

In subordine: - Accertare e dichiarare l'inadempimento dello *Controparte_2*
[...] in persona del suo amministratore e legale rappresentante signor *CP_I* di quanto previsto dagli artt. 9, 11, 12 e 16 dello statuto, per non aver trasmesso alla odierna attrice formale convocazione delle assemblee sociali, non aver fornito la documentazione statutariamente prevista al fine di accertare il corretto riparto degli utili tra i soci, non aver fornito il prospetto della situazione patrimoniale ed economica allo scioglimento del rapporto sociale, non aver consegnato la liquidazione statutariamente prevista;

- Condannare il signor *CP_I* a risarcire il danno all'odierna attrice, nella somma di euro 10.000,00= equitativamente determinata, o la diversa somma di giustizia, per l'impedimento causato alla signora *Pt_I* nel godimento dei propri diritti sociali, nonché la somma di euro 15.000,00= equitativamente determinata, o la diversa somma di giustizia, per la differenza tra quanto effettivamente spettante all'odierna attrice alla luce dei rendiconti e dei relativi prospetti, nonché di quanto spettante quale liquidazione della quota sociale, e quanto invece materialmente versato dallo

Controparte_2 *CP_I* *CP_2*

In via istruttoria: - Si chiede di ordinare a parte convenuta l'esibizione di tutti i rendiconti dall'anno 2016 all'anno 2021, dei prospetti dei ricavi prodotti da ciascun socio nel medesimo arco temporale, delle eventuali scritture private autenticate contenenti la modifica delle quote, delle determinazioni degli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi dell'associazione, sempre nel medesimo arco temporale, della situazione patrimoniale ed economica dell'associazione alla data di scioglimento del rapporto sociale dell'odierna attrice; - Si chiede di disporsi apposita CTU contabile al fine di calcolare la differenza tra quanto spettante all'odierna attrice alla luce della documentazione sopra citata e quanto effettivamente percepito; - Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari; Sulle spese: - Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge

Nell'interesse di parte convenuta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, così giudicare: NEL MERITO – In via preliminare Accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda preliminare attorea in punto di nullità della clausola compromissoria ex art. 17 dello Statuto, rigettare integralmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in ragione della clausola arbitrale compromissoria. In via principale Accertato e dichiarato tutto quanto argomentato e dedotto in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree svolte sia in via principale e degradata in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_I* ha convenuto in giudizio *CP_I*, esponendo: che, nel corso dell'anno 2016, era divenuta socia dello Studio associato infermieristico *CP_2* costituito in data 10.4.2014 ed avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata della professione infermieristica e delle attività di lavoro ad esse connesse, ed ivi aveva svolto la sua attività professionale fino al 26.7.2021, data in cui aveva rassegnato le dimissioni con effetto dal 31.10.2021; che, in spregio alle norme di cui allo Statuto, non le era mai pervenuta alcuna convocazione per l'approvazione del rendiconto, né aveva mai partecipato ad alcuna assemblea; che, inoltre, non le era mai stata fornita la documentazione relativa al riparto degli utili tra i soci, né alcun prospetto circa gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, né qualsivoglia documentazione comunque inerente al rendiconto annuale, nemmeno in occasione dello scioglimento del rapporto sociale, avendo ricevuto dal rappresentante legale e amministratore dell'associazione, odierno convenuto, unicamente le dichiarazioni per l'imputazione *pro quota* dei quadri RN e RO per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020; che, a fronte delle sue richieste, il convenuto aveva negato ogni addebito, contestualmente informandola dell'avvenuto scioglimento dell'associazione nel mese di febbraio 2022; che, ai sensi dell'art. 2260 c.c., il convenuto, in qualità di amministratore dello studio associato infermieristico *CP_I*, doveva ritenersi solidalmente responsabile verso la società per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale; che la clausola compromissoria arbitrale di cui all'art. 17 dello Statuto doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 838 *bis* c.p.c. e, prima, dell'art. 34, d.lgs. 5/2003, non prevedendo il conferimento del potere di nomina dell'arbitro a soggetto esterno alla società; che lo Studio associato, nella persona del suo legale rappresentante e amministratore, aveva commesso una serie di inadempimenti contrattuali nei suoi confronti, che avevano compromesso in maniera irreparabile il suo diritto alla partecipazione e al controllo delle attività sociali e che non le avevano permesso di verificare la correttezza delle somme che le erano state effettivamente versate; che, essendole stato impedito lo svolgimento dei diritti sociali, aveva patito un danno da quantificare in via equitativa in € 10.000,00; che a ciò si aggiungeva un danno patrimoniale, dato dalla differenza tra quanto le sarebbe spettato alla luce dei rendiconti e dei relativi prospetti e quanto, invece, le era stato materialmente versato dallo Studio; che, per quantificare tale ultimo danno, era necessario svolgere

un'attività istruttoria, consistente nella consegna della documentazione statutariamente prevista (rendiconti, prospetti di ripartizione di tutti i soci, prospetto della situazione economica e patrimoniale allo scioglimento del rapporto), ed eventualmente una consulenza tecnico contabile per esaminarla; che, in assenza di spontanea consegna da parte del convenuto della documentazione in questione, sarebbe stato necessario emettere un ordine di esibizione, ma che, in mancanza, il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa, ritenendosi congrua la somma di € 15.000,00; che, inoltre, non le era mai stata liquidata la quota sociale al momento del recesso.

L'attrice ha chiesto, pertanto, di accertare l'inadempimento dello *Controparte_2* [...] in persona del suo amministratore e legale rappresentante *CP_I*, e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo a risarcirle il danno patito in conseguenza dell'impedimento nel godimento dei propri diritti sociali, nonché a liquidarle la quota sociale.

Si è costituito in giudizio *CP_I*, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea per irregolarità dell'espletata procedura di negoziazione assistita, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha dedotto che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto doveva ritenersi valida ed efficace, in quanto da leggere in combinato disposto con l'art. 19 dello Statuto, che rinviava alle disposizioni di legge; che le contestazioni dell'attrice erano prive di pregio in quanto, non essendo stabilita da Statuto una modalità formale per le convocazioni dei soci, queste avvenivano normalmente tramite chat di whatsapp o con altre modalità telematiche; che non vi era alcun obbligo in capo al socio amministratore della società semplice di consegnare il prospetto di ripartizione del reddito, ma al più un potere di controllo da parte dei soci non amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, sui documenti relativi all'amministrazione e sul rendiconto *ex art. 2261 c.c.*, mai esercitato dall'attrice; che nelle società semplici non era richiesta la redazione di un bilancio in senso tecnico, ma unicamente di un rendiconto; che aveva sempre inviato all'attrice la certificazione relativa ai quadri RN e RO della dichiarazione dei redditi, mai contestata, per cui i conteggi ivi contenuti dovevano ritenersi accettati.

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare esperimento della negoziazione assistita

L'eccezione è infondata. Al riguardo, basti osservare che la domanda di accertamento della nullità della clausola compromissoria è strettamente funzionale a radicare l'azione giudiziaria dinnanzi all'odierno Tribunale; la questione, quindi, non attiene agli aspetti sostanziali della vicenda, già esaminati in sede di negoziazione.

2. Sulla nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 17 Statuto

Deve essere dichiarata nulla, con conseguente rigetto dell'eccezione di compromesso formulata da parte convenuta, la clausola contenuta nell'art. 17 dello Statuto dello *Controparte_2*

[...] ai sensi della quale “le controversie tra le parti, che insorgano nell'applicazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio. Questi deciderà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli articoli 816 e seguenti del Codice di procedura civile” (doc. 1, fascicolo di parte attrice).

Al riguardo, basti ricordare che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 (ora art. 838 *bis* c.p.c.), “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”; la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone (cui è equiparabile l'associazione professionale, cfr. Cass. n. 4628/1997; Cass. n. 8871/2014; Cass. n. 3926/2016) che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, quindi, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, da nullità, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (Cass. n. 17287/2012; Cass. n. 3665/2014, e, più di recente, Cass. n. 16556/2020).

Non vi è dubbio, pertanto, che le domande proposte dall'attrice in via principale possano essere esaminate, fermo restando quanto si dirà *infra* in ordine all'ambito di applicazione della clausola compromissoria.

3. Sulle domande svolte in via principale

L'attrice domanda il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della lesione del suo diritto alla partecipazione e al controllo delle attività sociali, da quantificare in via equitativa in € 10.000,00; chiede, poi, il danno dato dalla differenza tra quanto ad essa effettivamente spettante alla luce dei rendiconti e dei relativi prospetti e quanto, invece, le era stato versato dallo Studio, oltre alla liquidazione della sua quota, previa verifica della documentazione societaria.

Le domande svolte da parte attrice non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Si rileva innanzitutto che parte attrice domanda di accertare plurimi inadempimenti imputabili allo *Controparte_2*, sciolto già a far data dall'anno 2022, e, per esso, all'amministratore e legale rappresentante dello Studio, *CP_I*, quale soggetto solidalmente responsabile con lo Studio, ai sensi dell'art. 2260 c.c.

Sul punto, vale la pena premettere che il richiamo all'art. 2260 c.c. appare inesatto: ed invero, la citata norma attribuisce non già al socio ma alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, come si evince, del resto, dal chiaro tenore letterale della norma, laddove prevede che “gli amministratori sono responsabili *verso* [corsivo aggiunto] la società”.

Diversamente, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il socio di società di persone, posto anche l'analogo principio espresso in tema di società di capitali, può pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. e in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (Cass. n. 2872/1992; Cass. n. 12772/1995; Cass. n. 1646/2007; Cass. 1045/2007; Cass. n. 1261/2016).

Ciò chiarito, procedendo, sulla scorta del tenore letterale degli atti, a riqualificare le domande di parte attrice come dirette a far valere la responsabilità dell'amministratore CP_I per *mala gestio*, con conseguente inapplicabilità in ogni caso della clausola compromissoria di cui all'art. 17 Statuto, che non include anche l'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell'amministratore (cfr., sul punto, Cass. n. 33149/2022), si osserva che le domande di condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni appaiono infondate.

Al riguardo, si ricorda in via generale che, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana, occorre un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale con la condotta, ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica. In questo senso, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, così da stabilire la misura del risarcimento (da ultimo, Cass. n. 22857/2019; Cass. n. 21255/2013).

Tali danni devono essere provati dal danneggiato: il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno svolta in causa, infatti, è regolato dagli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare l'illecito, l'elemento soggettivo, il danno ed il nesso causale tra illecito e danno.

In particolare, quanto al danno non patrimoniale, vale la pena ricordare che il risarcimento comprende i danni non patrimoniali unicamente nei casi previsti dalla legge o in relazione ai diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. Al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi non patrimoniali risarcibili sono, poi, limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela; risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).

La sussistenza del danno non patrimoniale di una lesione suscettibile di risarcimento, data la sua natura di danno-conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, il giudice possa ricorrere alle presunzioni semplici (Cass. n. 19621/2022).

A condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, il danno è liquidato dal giudice in via equitativa, come disposto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 3794/2008; Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 5375/2003). La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno e il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova; ciò poiché la richiesta di condanna *ex art. 1226 c.c.* non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: ed invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'*an debeatur* del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in *re ipsa*, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, così da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. n. 11698/2018).

Ebbene, nel caso in esame non risulta in alcun modo provato, e prima ancora specificamente allegato, quale danno non patrimoniale avrebbe patito l'attrice in conseguenza delle pretese violazioni dello Statuto. Ed invero, la stessa si è limitata a riferire che "vi è un danno non patrimoniale, causato dall'impedimento allo svolgimento dei diritti sociali dell'odierna attrice", da quantificarsi in via equitativa. Come appena evidenziato, però, anche il danno non patrimoniale da lesione dei diritti sociali alla partecipazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, resta un danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse e non sussiste in *re ipsa*; deve,

pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche attraverso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi.

Anche ammettendo una violazione dei diritti dell'associata odierna attrice discendenti dallo Statuto dello Studio associato, non avendo il convenuto contestato con sufficiente specificità gli addebiti che gli sono stati mossi sotto questo profilo, nulla può, quindi, essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, non avendo l'attrice nemmeno chiarito, prima ancora che dimostrato, in cosa si sostanzierebbe il danno-conseguenza patito.

Quanto, poi, al danno patrimoniale che discenderebbe, in tesi, dalla differenza tra quanto versato all'attrice, e quanto, invece, avrebbe dovuto esserle riconosciuto sulla scorta dello stato patrimoniale dell'associazione, si osserva che la sussistenza di tale danno è del tutto ipotetica e non suffragata da alcun elemento in atti. Ed invero, parte attrice, a fondamento della sua richiesta, si è limitata ad allegare la violazione degli obblighi statutari di approvazione del rendiconto e di consegna del prospetto di ripartizione del reddito, lamentando che, a causa, di tali mancanze non aveva potuto verificare la correttezza dei conteggi. Come già evidenziato, però, la struttura del diritto azionato dall'attrice contro l'amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità ai sensi della clausola aquiliana generale dell'art. 2043 c.c., onerava parte attrice della piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi, tra cui l'esistenza negli esercizi presi in considerazione, di utili ulteriori e diversi da quelli che l'attrice documenta esserle stati già corrisposti (cfr. doc. 3, fascicolo di parte attrice).

Tale onere non è stato minimamente soddisfatto, non avendo l'attrice fornito nemmeno validi indici da cui desumere che i riparti annuali non fossero stati effettuati correttamente.

Sul punto, si rileva che, come risulta anche dalle previsioni statutarie, l'associato assolveva personalmente la professione, mentre gli onorari erano fatturati direttamente all'associazione e da questa acquisiti (cfr. art. 3 Statuto), con la precisazione che la fatturazione al committente avveniva in relazione "all'attività svolta dall'associato o dagli associati che hanno eseguito la prestazione, sulla base delle tariffe a loro applicabili" (cfr. art. 8 Statuto); specularmente era la disposizione di cui all'art. 11

dello Statuto, secondo cui gli utili risultanti dal rendiconto annuale, i costi e le eventuali perdite venivano attribuiti annualmente tra gli associati in proporzione ai ricavi prodotti da ciascun socio.

Stando così le cose, parte attrice avrebbe potuto, quanto meno, fornire prova delle prestazioni eseguite negli anni e dei conseguenti ricavi, specificare la percentuale eventualmente trattenuta dall'associazione per le spese ed evidenziare la mancata corrispondenza con le dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020 (doc. 3 cit.).

Diversamente, l'attrice si è limitata a richiedere un ordine di esibizione di documenti che, peraltro, non è nemmeno dato sapere se esistano. Come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, del resto, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante (da ultimo, Cass. n. 982/2024).

Le gravi lacune sopra evidenziate, quindi, non avrebbero potuto essere superate da un ordine di esibizione della documentazione richiesta nell'atto di citazione, in quanto, in assenza di qualsivoglia elemento anche indiziario per ritenere che gli utili non fossero stati correttamente calcolati e liquidati, lo stesso avrebbe avuto natura meramente esplorativa, essendo fondato su mere congetture e tesi indimostrate.

Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, per la pretesa alla liquidazione della quota del socio uscente, disciplinata dall'art. 16 dello Statuto.

A tal proposito, precisato che, una volta intervenuto lo scioglimento dello Studio professionale, la domanda avrebbe dovuto essere indirizzata al più al liquidatore dell'associazione – che non è noto se fosse il convenuto, sempre indicato unicamente quale amministratore – si osserva che parte attrice non ha mai nemmeno indicato la quota di cui era titolare in origine, il tipo di conferimenti che aveva effettuato o, ancora, la consistenza del patrimonio della società, tutti elementi di cui poteva essere con facilità a conoscenza.

A ciò si aggiunga che lo Statuto era chiaro nell'indicare che “l'associato che perde la qualità di socio ha diritto alla liquidazione delle sue spettanze sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio” (art. 16), “costituito dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti” (art. 12 dello Statuto) e che “nessun altro diritto, per clientela, avviamento o altro, spetterà al socio uscente” (sempre art. 16); da ciò può desumersi, escludendo che l'associata abbia apportato alcunché in assenza di indicazioni in tal senso, che la liquidazione della quota corrispondesse agli utili calcolati per l'anno 2021, dei quali non è stata lamentata la mancata consegna.

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta istruttoria e dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 128/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accerta la nullità della clausola n. 17 dello Statuto dell'associazione *Controparte_2*
[...] e rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Busto Arsizio, 8 ottobre 2025

Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti